

Delibera FSBA n. 1 del 28/02/2022

Il Consiglio Direttivo di FSBA del giorno 28/02/2022, con riferimento alla gestione delle prestazioni ordinarie, in attesa di definizione del nuovo Regolamento volta a recepire i contenuti della Legge 234/2021,

DELIBERA

di consentire da subito la presentazione e la conseguente gestione delle domande di prestazione, in base al vigente Regolamento FSBA (del 30/04/2019).

A tal proposito, viene dato mandato alla Direzione di predisporre le relative procedure operative.

La presente delibera ha valore fino alla data del 30/06/2022 oppure fino all'approvazione del nuovo Regolamento, se precedente.



MODALITÀ OPERATIVE ACCORDO FSBA ASSEGNO ORDINARIO 2022

Attraverso la funzione “Gestione accordi e prestazioni” viene esposta la Situazione contributiva dell’impresa.

L’Accordo FSBA Assegno Ordinario 2022 è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata ‘SOSPENSIONE FSBA AO 2022’.

Abaco controlla la regolarità contributiva dell’impresa (36 mesi dall'ultimo flusso di versamenti disponibile al sistema) e invita l’impresa che risulta irregolare a verificare e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata.

- L'impresa che risulta irregolare è invitata a regolarizzare la posizione contributiva prima di accedere alla prestazione in quanto, qualora FSBA neghi le proprie provvidenze per inottemperanza ai regolamenti o violazione dei medesimi, l'impresa stessa dovrà corrispondere ai lavoratori l'intera retribuzione relativa al periodo di sospensione dell'attività.
- Ricordiamo che il versamento a FSBA è un obbligo di legge sancito dal DLGS 148/2015 e confermato dalla Legge 234/2021 e che l'impresa irregolare sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi alla legislazione vigente.

L'Accordo è attivabile con il tasto "Crea Accordo FSBA AO 2022" e prevede:

- L'accordo sindacale, compilato in tutte le sue parti;
- la firma dell'impresa di sottoscrizione dell'accordo;
- la firma dell'impresa di espressa approvazione di ogni singola clausola dell'accordo sottoscritto; in particolare viene data espressa approvazione alla clausola contenuta alla lettera D) delle premesse, riguardante la corresponsione ai lavoratori dell'intera retribuzione relativa al periodo di sospensione dell'attività, qualora FSBA neghi le proprie provvidenze per inottemperanza ai regolamenti o violazione dei medesimi.
- Decorrenza: a partire dal 3 gennaio 2022 in assenza di Protocollo AISO già trasmesso a copertura del mese di gennaio.
- Durata massima: 31 giorni di calendario, ad eccezione degli accordi FSBA AO 2022 decorrenti da gennaio che possono terminare il 28/02/2022.
- Al termine del periodo dell'accordo, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
- Causali di intervento:
 - a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche.
 - b. Situazioni temporanee di mercato.

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'Accordo sindacale.
- l'inserimento del Ticket Inps.
- lavoratori assunti da almeno 90 giorni di calendario alla data di inizio accordo;
- la consultazione sindacale, attraverso l'invio telematico dell'accordo ai rappresentanti sindacali territoriali che trasmetteranno l'esito di approvazione o non approvazione via mail alla consulenza. L'approvazione è condizionata alla condivisione a cura delle Parti Sociali territoriali in bacino;

- la condivisione a cura delle Parti Sociali territoriali in bacino, previa verifica della completezza documentale e dell'accettazione da parte dell'impresa di tutte le condizioni previste nell'accordo.
- gli allegati obbligatori: Accordo sottoscritto, Scheda di autodichiarazione, Approvazione sindacale.
- la rendicontazione dei periodi richiesti, che sarà abilitata successivamente alla condivisione delle Parti Sociali territoriali in bacino e dovrà essere effettuata entro il giorno 25 del mese successivo all'evento.
- L'algoritmo di calcolo della prestazione, basato sul massimale aggiornato a € 1.222,51.
- Limite di orario contrattuale: massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana.
- Durata biennio mobile: 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, 78 su 6 giorni/settimana e 91 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
- **Liquidazione prestazione: nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell'azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.**
- GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA: In coerenza con quanto previsto nel Regolamento e in base alla seguente procedura, attuata a seguito di ogni erogazione:
 - Trasferimento di tutti i dati all'INPS, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno un pagamento.
 - (Per le posizioni ritenute corrette) Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dati, INPS è impegnata ad emettere l'F24.
 - Contestualmente alla ricezione, FSBA paga l'F24, trasmette il relativo UNIEMENS e pertanto vengono inseriti in numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB.
 - Circa 20 giorni dopo, l'INPS aggiorna le posizioni contributive.